

CITTA' DI
VENEZIA

Direzione Servizi al Cittadino e Imprese
Settore Mobilità e Trasporti



Rep. Ord. n° *vedi timbro informatico*

Oggetto: Regolamentazione della circolazione dei velocipedi in Piazzale Santa Maria Elisabetta Presso il Lido di Venezia

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- l'amministrazione comunale, con comunicazione del 06/07/2018 acquisita con prot.n.343833 del 13/07/2018 ritiene opportuno procedere con un'attività di riordino della sosta dei velocipedi in Piazzale Santa Maria Elisabetta, a seguito dell'elevato numero di velocipedi lasciati in sosta, anche al di fuori degli spazi all'uso predisposti, che determina un'evidente compromissione del decoro urbano;

Considerato che:

- i preposti uffici tecnici comunali hanno verificato che l'area interessata dal riordino è quella compresa tra l'imbarcadero della linea 1 della Società ACTV S.p.A. e la recinzione di Villa Eva;

Riconosciuto che:

- le operazioni di riordino comporteranno l'istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta per velocipedi sulle aree precedentemente definite;
- nel corso delle operazioni, vista la centralità dei luoghi ed i rilevanti flussi di traffico, dovrà essere garantita la sicurezza della circolazione pedonale e veicolare;

Visto:

- l'art. 107 del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- l'art. 17, punto 2) lettera i) dello Statuto del Comune di Venezia;
- gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992 "Nuovo Codice della Strada";
- la Direttiva Ministeriale 24/10/2000 "Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione";

ORDINA

1. **fissare il divieto di sosta permanente con rimozione coatta dei velocipedi presenti in Piazzale Santa Maria Elisabetta, tra l'imbarcadero della linea 1 di ACTV e la recinzione di Villa Eva, secondo le seguenti disposizioni:**
 - a) i velocipedi idonei alla circolazione (art. 68 del D. Lgs. n° 285 del 30/04/1992), saranno rimossi e depositati presso la via Sandro Gallo 32/a, a disposizione dei legittimi proprietari;
 - b) i proprietari dei velocipedi potranno ritirare i mezzi entro 30 giorni dalla rimozione;
 - c) decorso inutilmente il termine di cui al punto 1b), senza che il proprietario ne abbia reclamato la restituzione, i veicoli seguiranno la disciplina prevista dall'art. 927 e seguenti del Codice Civile;

- d) la restituzione del veicolo verrà effettuata previa esibizione di un documento di identità in corso di validità, recandosi presso via Sandro Gallo 32/a, dove l'utilizzatore del veicolo, esibendo la combinazione o la chiave del lucchetto a cui il veicolo era assicurato, potrà ritirare il mezzo dopo aver pagato la prevista sanzione amministrativa prevista dal Codice della Strada (Polizia Locale del Lido);
- e) i velocipedi non idonei alla circolazione, (art. 68 del D.Lgs n° 285 del 30/04/1992), su constatazione della Polizia Locale, saranno considerati rifiuti;
2. **la Direzione Lavori Pubblici – Servizio Pronto Intervento provvederà a dare avviso della rimozione mediante l'installazione della prevista segnaletica stradale e mediante l'apposizione di opportuni avvisi affissi nell'area oggetto di rimozione e nelle vicinanze della stessa, nonché secondo quanto disposto dal corpo di Polizia Locale;**

La presente ordinanza ha validità immediata ed esecutività dal momento dell'apposizione della segnaletica e fino all'installazione della stessa.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante la posa in opera e la manutenzione a cura della Direzione LLPP in conformità alle modalità previste dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada (D.lgs.n.285/92).

Dell'avvenuta installazione va dato tempestivo avviso, tramite inoltre alla Direzione Servizi al Cittadino e Imprese e al cOrpo di Polizia Locale, di apposito verbale riportante la data e l'ora, sottoscritto dal responsabile della Direzione LLPP unitamente alla planimetria con il posizionamento della segnaletica installata e con l'individuazione delle tipologie di segnaletica.

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente ordinanza.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della strada, sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte nella presente ordinanza, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada.

A norma dell'art. 3 c. 4 della legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell'art. 37 c. 3 del Codice della Strada.

Mestre 12 luglio 2018

IL DIRIGENTE
arch. Loris Sartori

Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n.82."